

SEZIONE QUARTA – Norme

Art. 1. Natura giuridica e finalità del Piano Territoriale di Coordinamento provinciale (PTC)

1. Il Piano Territoriale di Coordinamento provinciale (PTC), in attuazione delle previsioni dell'art. 20 del D.lgs. 267/2000, dell'art. 57 del D.lgs. 112/1998 e della L.R. n. 36/1997, costituisce atto di programmazione territoriale di livello provinciale e di definizione degli indirizzi strategici per le politiche e le scelte di pianificazione territoriale, paesistico-ambientale e urbanistica di rilevanza sovracomunale.
2. Il PTC riguarda l'intero territorio provinciale e, nel quadro della pianificazione territoriale regionale e di settore, nonché in considerazione delle scelte urbanistiche comunali, persegue finalità di valorizzazione paesistica, di tutela dell'ambiente, di supporto allo sviluppo economico e all'identità culturale e sociale propria di ciascun ambito territoriale, di miglioramento del sistema insediativo ed infrastrutturale, tale da garantire uno sviluppo sostenibile del territorio.
3. Il PTC è sede di raccordo e di verifica delle politiche settoriali della Provincia e strumento di indirizzo e coordinamento per la pianificazione urbanistica comunale.

Art. 2 Contenuti del PTC

Il PTC ha i contenuti previsti dalle norme di cui al primo comma del precedente art. 1. In particolare il PTC:

- a) verifica la coerenza delle previsioni degli atti di programmazione di settore con la pianificazione a livello territoriale, urbanistico ed ambientale;
- b) individua i problemi e le criticità di livello sovracomunale, le modalità e le procedure per la loro risoluzione;
- c) indica, nel quadro degli obiettivi della pianificazione regionale, le ipotesi di sviluppo dell'area provinciale, prospettando le conseguenti linee di assetto e di utilizzazione del territorio;
- d) definisce il programma generale delle infrastrutture e delle linee di comunicazione principali;
- e) determina i criteri per la localizzazione e il dimensionamento di strutture e di servizi di interesse provinciale e sovracomunale;
- f) definisce i bilanci delle risorse territoriali, ambientali ed energetiche, i criteri e le soglie del loro uso, stabilendo i limiti di sostenibilità territoriale ed ambientale delle ipotesi di sviluppo dell'area provinciale.

Art. 3 Elaborati del PTC

1. Il PTC è composto dai seguenti elaborati costitutivi:

• **Descrizione Fondativa – Rapporto di Sintesi:**

- Tavole e rappresentazioni grafiche:
- Carta Fisica degli Elementi Morfologici Rilevanti
- Carta Fisica degli Insedimenti
- Evoluzione Storica degli Insedimenti
- Uso del Suolo 1853
- Carta della potenziale vocazione viticola ed olivicola
- Carta Geolitologica
- Grotte ed Aree Carsiche
- Infrastrutture di Approvvigionamento Idropotabile
- Carta dei Carichi Ambientali
- Carta del Vincolo Idrogeologico e Foreste Demaniali
- Carta dei Vincoli Paesistici
- Carta delle Aree Protette
- Carta delle Aree Produttive
- Osservatorio Urbanistico - Mosaico dei PRG e legenda unificata
- Osservatorio Urbanistico - Mosaico dei PRG: le zone residenziali
- Il Sistema della mobilità – Elaborazione dati, grafo delle reti e schemi cartografici.
- Carta delle aree storicamente inondate
- Assetto insediativo attuale
- Uso del Suolo
- Carta conoscenze faunistiche
- Carta conoscenze floristiche
- Carta conoscenze vegetazionali
- Carta bionaturalistica

- Carta dei litotopi
- Carta zone umide
- Carta invertebrati, specie aforistiche e vegetali

- **Documento degli Obiettivi**

- **Struttura del Piano:**
 - Progetti Integrati e Schede di coordinamento
 - Tavole e Rappresentazioni grafiche:
 - **TAV. 1 - PI 1** - Progetto integrato per la connessione logistica della Valbormida con la piattaforma dei porti di Savona-Vado e riorganizzazione del comparto energetico
 - **TAV. 2 - PI 2** - Progetto per l'integrazione del porto con le città di Savona e Vado Ligure - Riqualificazione del litorale e del fronte mare nel Savonese – Innovazione del sistema turistico costiero - Infrastrutture per la mobilità ed i trasporti
 - **TAV. 3a - TAV. 3b - PI 3** - Progetto integrato per l'innovazione dell'offerta turistica costiera e integrazione con l'entroterra – Città turistica del Finalese – Alassio e Baie del Sole - La riorganizzazione insediativa della piana di Albenga - Le infrastrutture per la mobilità ed i trasporti
 - **TAV. 4 - PI 4** - Progetto integrato per la costruzione della città delle Bormide
 - **TAV. 5 - PI 5** - Progetti integrati per l'innovazione rurale, il patrimonio culturale, l'accoglienza e la fruizione, la nuova imprenditorialità - I sistemi ambientali e le nuove aree protette provinciali - La produzione di energia da fonti rinnovabili.

- Norme

- Valutazione Ambientale Strategica - Studio di Sostenibilità Ambientale Territoriale

Art. 4 Descrizione Fondativa

1. La Descrizione Fondativa contiene l'analisi e la sintesi delle vocazioni generali del territorio, nonché l'indicazione delle peculiarità proprie di ciascun ambito provinciale.
2. Le analisi conoscitive e le sintesi interpretative relative al territorio provinciale hanno individuato e definito i seguenti ambiti territoriali omogenei: Savonese, Bormide, Finalese, Albenganese.

Art. 5 Obiettivi del PTC

1. Gli obiettivi pianificatori provinciali codificati nel Documento degli Obiettivi, delineano gli indirizzi per l'organizzazione del territorio provinciale.
2. Il Documento degli Obiettivi, costituito sulla base degli elementi di conoscenza desunti dalla Descrizione Fondativa prevede a:
 - individuare e definire, gli elementi e i processi di organizzazione del territorio per ciascun ambito territoriale;
 - definire gli indirizzi per un razionale e coordinato sviluppo delle politiche di settore;
 - codificare gli obiettivi da perseguire.
3. Gli obiettivi definiscono:
 - l'organizzazione del sistema logistico: portualità ed infrastrutturazione dello scambio con l'entroterra e potenziamento delle relazioni extraprovinciali;
 - la riorganizzazione del comparto energetico: riconversione industriale, sicurezza, riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e produzione di energia da fonti rinnovabili;
 - la riorganizzazione infrastrutturale del corridoio litoraneo;
 - l'innovazione del sistema turistico costiero;
 - il governo delle trasformazioni urbane e dell'innovazione funzionale del Polo di Savona e della città costiera del Finalese:
 - la costruzione della città delle Bormide;
 - la riorganizzazione insediativa della piana di Albenga e la conservazione delle risorse primarie;
 - l'integrazione dell'offerta turistica di Alassio e delle Baie del Sole con l'entroterra Ingauno;

- la valorizzazione del paesaggio: comunità e culture locali, manutenzione del territorio;
 - l'innovazione rurale, patrimonio culturale, accoglienza e fruizione, nuova imprenditorialità;
 - la costruzione del sistema delle aree protette e della rete ecologica;
 - la conservazione dell'ambiente marino e costiero secondo le indicazioni dell'Agenda XXI Regionale;
 - la prevenzione e riduzione dei carichi ambientali;
 - la promozione delle condizioni per la sicurezza territoriale.
4. Gli obiettivi del PTC integrano e specificano a livello provinciale gli obiettivi e i principi pianificatori regionali sanciti dalla L. R. n. 36/97 e dal Piano Territoriale Regionale (PTR).
 5. Gli obiettivi del PTC costituiscono riferimento per gli atti di programmazione e di pianificazione della Provincia nonché per gli strumenti urbanistici comunali, anche al fine della relativa verifica di congruenza a termini dell'art. 39, 2° comma, L.R. n. 36/97.
 6. Gli obiettivi del PTC hanno in via generale valore di orientamento ad efficacia propositiva nei confronti della pianificazione comunale ai sensi della lett. a) del successivo art. 8, salve diverse specifiche previsioni contenute nel Piano.

Art. 6 Struttura del PTC

1. La Struttura del PTC:
 - individua il grado di sensibilità ambientale del territorio e definisce gli indirizzi del sistema delle aree protette;
 - sviluppa l'espressione paesistica coerentemente con le linee di pianificazione regionale;
 - definisce i criteri di identificazione delle risorse territoriali da destinare ad attività agricole ed alla fruizione attiva, anche ai fini del presidio ambientale e della funzione ricreativa e turistica;
 - individua le preminenti caratteristiche dimensionali, tipologiche e funzionali della struttura insediativa in generale e delle strutture urbane ad alta densità abitativa, in particolare con riferimento ad ambiti territoriali omogenei di livello sovracomunale, stabilendo in tale contesto le linee dell'organizzazione complessiva degli stessi;
 - coordina le azioni di tutela e di riqualificazione degli assetti idrogeologici del territorio;

- recepisce ed integra, ove necessario, a norma della vigente legislazione in materia, le linee di intervento per la tutela delle risorse idriche, per la salvaguardia dell'intero ciclo delle acque e coordina gli effetti dei Piani di bacino sulla pianificazione locale.
- 2. La Struttura del Piano traduce in disciplina positiva gli obiettivi del PTC e, con riferimento alle scelte effettuate, regola l'esercizio della funzione di coordinamento, promozione e verifica, secondo le modalità di cui ai successivi articoli.
- 3. I contenuti della Struttura del PTC sono rappresentati nei Progetti Integrati.

Art. 7 I Progetti Integrati

1. I contenuti e gli obiettivi del PTC assumono operatività mediante i Progetti Integrati.
2. I Progetti Integrati contengono il disegno di organizzazione del territorio provinciale per ambiti strategici e l'individuazione delle risorse territoriali e delle progettualità che concorrono alla loro realizzazione; costituiscono inoltre lo strumento operativo per l'attuazione degli obiettivi pianificatori provinciali.
3. I Progetti Integrati sono finalizzati ad attivare e ad indirizzare risorse pubbliche e private verso interventi di rilevanza sovracomunale, favorendo intese e partenariati fra i soggetti coinvolti e verificando congruenze e compatibilità delle diverse iniziative costituenti il singolo progetto integrato.
4. La Provincia svolge un ruolo di promozione, coordinamento e regia per la realizzazione dei Progetti Integrati anche mediante il ricorso a procedimenti concertativi per la semplificazione amministrativa e lo snellimento delle procedure.
5. I Progetti Integrati sono costituiti dalle Rappresentazioni Grafiche (Tavole di Piano) e dalle Schede di Coordinamento.
6. Le Rappresentazioni Grafiche individuano le risorse del territorio e della progettualità che sono interessate dal Progetto Integrato e che concorrono alla sua realizzazione; esse contengono altresì le indicazioni di Piano, che costituiscono le azioni per l'attuazione del Progetto Integrato, con i rispettivi livelli di efficacia nei confronti della pianificazione Comunale ai sensi del successivo art. 8.
7. Le Schede di Coordinamento evidenziano gli aspetti relativi alla gestione presente e futura degli interventi e indicano le condizioni di realizzabilità, sostenibilità e priorità degli interventi, gli eventuali elementi di conflittualità presenti nel Progetto Integrato; individuano inoltre i soggetti responsabili del coordinamento sulla base delle rispettive competenze di legge, le fasi, il livello di definizione e le modalità del coordinamento.

8. I Progetti Integrati individuano i bacini d'utenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3 della L.R. n. 36/97, indicando modalità e criteri per soddisfare la domanda di servizi e garantire i livelli prestazionali adeguati con riferimento all'intera estensione di bacino.

Art. 8 Efficacia delle indicazioni di Piano

1. I livelli di efficacia delle indicazioni di Piano sono così stabiliti:
 - a) previsioni di orientamento ad efficacia propositiva, ai fini della formazione dei PUC, il cui mancato recepimento, totale o parziale, comporta l'obbligo per i Comuni di specificarne la motivazione;
 - b) previsioni di indirizzo e coordinamento con efficacia direttiva, il cui mancato recepimento, totale o parziale, in sede di formazione della strumentazione urbanistica generale Comunale e delle relative varianti, comporta l'obbligo di motivazione ai sensi del successivo art. 14, comma 4;
 - c) prescrizioni, che impongono ai Comuni l'adeguamento dei rispettivi Piani entro un termine prefissato;
 - d) prescrizioni che, in quanto stabiliscono vincoli preordinati alla realizzazione di opere pubbliche, di competenza provinciale, comportano la prevalenza immediata sulle corrispondenti previsioni e prescrizioni dei Piani Urbanistici Comunali, ai sensi dell'art. 21, comma 2 della L.R. n. 36/97.
2. Le indicazioni di Piano non contrassegnate dalle lettere di cui sopra costituiscono linee guida in fase di coordinamento per l'attuazione dei Progetti Integrati, con valore ricognitivo per quanto concerne le risorse della "progettualità";
3. Le indicazioni contenute nel PTC relativamente al tracciato della Nuova Aurelia hanno efficacia direttiva nei confronti dei PUC, con conseguente necessità in tale sede di introdurre nelle aree interessate il vincolo di inedificabilità; l'indicazione di tale tracciato potrà essere modificata, senza necessità di variare il PTC, in sede di approvazione del tracciato definitivo, di intesa con i Comuni interessati, nel contesto dei relativi procedimenti concertativi attivati dai soggetti competenti.
4. Le indicazioni contenute nel documento di Valutazione Ambientale Strategica, costituente lo Studio di Sostenibilità del PTC, sono da considerarsi integrative rispetto agli obiettivi del Piano ed alle conseguenti indicazioni. Le indicazioni di sostenibilità derivanti, che sono state inserite nelle Tavole di Piano, hanno il valore di efficacia indicato nelle tavole stesse. Tutte le altre indicazioni risultanti dal capitolo 6 "Effetti significativi sull'ambiente delle azioni previste e misure di mitigazione e compensazione", nel campo delle tabelle denominato "Misure previste per impedire, ridurre o

compensare gli effetti negativi delle azioni dei P.I. in fase di attuazione” (e relativi allegati) hanno valore di efficacia (a) “previsioni di orientamento ad efficacia propositiva, ai fini della formazione dei PUC, il cui mancato recepimento, totale o parziale, comporta l’obbligo per i Comuni di specificarne la motivazione”, e sono finalizzate ad indirizzare gli studi di sostenibilità dei PUC.

Art. 9 Sostenibilità degli insediamenti in relazione alla depurazione degli scarichi idrici.

I nuovi strumenti urbanistici e le varianti agli strumenti urbanistici vigenti che introducano potenzialità o previsioni di urbanizzazione di nuove aree, ovvero previsioni di nuovi insediamenti o comunque di trasformazione urbana tali da determinare incrementi di carico idraulico sulle reti artificiali e naturali di smaltimento delle acque nere e/o sugli impianti di depurazione, devono contenere adeguata documentazione comprovante la sostenibilità di tali previsioni insediative riguardo alla capacità in essere o prevista delle infrastrutture e impianti a cui saranno condotti i reflui di tali insediamenti. In particolare dovranno essere illustrati:

- il tracciato e la capacità dei collettori fognari principali interessati dalle previsioni insediative;
- la capacità e l’efficienza degli impianti di depurazione esistenti nel bacino di utenza;
- eventuali opere o specifici oneri previsti a carico dei soggetti attuatori dei nuovi insediamenti ai fini della sostenibilità degli stessi;
- eventuali progetti di completamento o potenziamento degli impianti suddetti, ovvero di realizzazione di nuovi impianti, finanziamenti e tempi di attuazione programmati, e relazioni temporali tra l’attuazione di tali progetti e l’attuazione dei nuovi insediamenti urbani.

Quanto sopra costituisce indicazione con efficacia di direttiva per l’attività di pianificazione generale comunale, anche ai fini della verifica di sostenibilità ambientale di cui all’art. 27, comma 2, lett. d) della L.R. n. 36/97, salva la diversa efficacia attribuita nei singoli Progetti Integrati.”

Art. 10 Riutilizzo del patrimonio edilizio esistente.

1. I nuovi strumenti urbanistici comunali e le varianti agli strumenti urbanistici vigenti devono prevedere la verifica di sostenibilità di adeguatezza urbanistica ed infrastrutturale nei casi di ristrutturazioni edilizie ed urbanistiche comportanti rilevanti incrementi del peso insediativo, con esclusione degli interventi di cui all’art. 2, secondo comma, della L.R. n. 25/93.
2. Costituisce indicazione con efficacia di direttiva per l’attività di pianificazione generale comunale, salva la diversa efficacia attribuita nei singoli Progetti Integrati, la previsione della destinazione turistico-ricettiva, ovvero di interesse collettivo nel riutilizzo di complessi edilizi o di singoli edifici che abbiano assolto in passato funzioni turistico ricettive o collettive rilevanti sotto il profilo territoriale per dimensioni e

collocazione; la funzione residenziale è ammessa in sede di attuazione dei Progetti Integrati e specificatamente nei casi di:- interventi di particolare rilevanza comprensivi di molteplici funzioni complementari e di servizi;- consistenti prestazioni previste a carico dell'intervento in termini di servizi e di infrastrutture.

3. La strumentazione urbanistica generale Comunale o le relative varianti devono definire le fattispecie nelle quali, a tutela delle attività tradizionali, dei valori storici, architettonici o ambientali, ovvero in funzione della vocazione turistica del territorio, il riuso degli edifici preesistenti sia vincolato a specifiche modalità per assicurare la tutela dei predetti valori.

Art. 11 Sistema del verde e delle Aree protette provinciali.

1. Il PTC persegue l'obiettivo di valorizzazione del paesaggio mediante la definizione dell'organizzazione funzionale del sistema delle aree protette, assumendo come riferimento le previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico e del Piano Provinciale delle Aree Protette e dei Sistemi Ambientali.
2. Il PTC integra le indicazioni riferite al sistema del verde e delle aree protette provinciali con le indicazioni relative alle altre componenti di organizzazione del territorio per le Unità di Paesaggio all'interno dei rispettivi Progetti Integrati.
3. Il PTC individua le "unità di paesaggio", quali parti del territorio omogenee dal punto di vista delle qualità paesaggistiche ed ambientali, suscettibili di essere destinatarie di azioni specifiche di tutela per la valorizzazione del patrimonio paesistico esistente e per la riqualificazione e fruizione dello stesso esplicitate in forma di indicazioni di Piano nelle rispettive tavole grafiche.

Art. 12 Rapporti tra il PTC e i Piani di settore provinciali

1. Il PTC costituisce strumento di coordinamento e di raccordo dei Piani di settore di competenza provinciale secondo le disposizioni contenute nell'art. 8 della L.R. n. 18/99.
2. Il PTC recepisce e coordina le previsioni dei Piani di settore già approvati prima dell'adozione del PTC medesimo (Piani di Bacino, Piano Provinciale dei Rifiuti, Piano Stralcio per Interventi di Fognatura/Depurazione, Piano delle Aree Protette).
3. I Piani provinciali di settore approvati dopo l'adozione del presente Piano dovranno recepirne e specificarne i contenuti e, nell'ambito delle rispettive competenze potranno comportare motivate varianti allo stesso.
4. Le previsioni di carattere prescrittivo contenute nei Piani dell'ambiente, della difesa del suolo e delle aree protette vincolano la pianificazione comunale, ai sensi dell'art. 8 della

L.R. n. 18/99 ed agli effetti di cui alle lett. c) e d) del precedente art. 8.

5. Le indicazioni plurime di siti idonei previste dal Piano Provinciale di gestione del ciclo dei rifiuti cessano di avere efficacia, limitatamente ai siti per cui non è prevista un'effettiva localizzazione, una volta che siano stati approvati i progetti degli impianti necessari all'attuazione del Piano.

Art. 13 Rapporti tra il PTC e la pianificazione e programmazione regionale

1. Il PTC recepisce gli indirizzi della pianificazione e della programmazione regionale e disciplina il concorso della Provincia al raggiungimento degli obiettivi indicati nei Piani e negli atti programmatori regionali.
2. Il PTC, in particolare, costituisce strumento di approfondimento e di specificazione delle scelte contenute nel Piano Territoriale Regionale (PTR).
3. In caso di adozione del PTC prima dell'approvazione del PTR lo stesso informa i suoi contenuti alle indicazioni dei Piani Territoriali di Coordinamento vigenti nonché agli indirizzi concordati in fase di formazione del PTR.
4. Il Piano del Parco del Beigua, ai sensi dell'art. 18 c. 3 della L.R. n. 12/1995, nonché dell'art. 2 c. 5 della L.R. n. 36/1997 vincola, nelle sue indicazioni di carattere prescrittivo, il PTC con effetto di integrazione dello stesso e, in caso di contrasto, di prevalenza su di esso.

Art. 14 Rapporti tra il PTC e la pianificazione comunale

1. Il PTC è strumento di indirizzo e coordinamento per la pianificazione urbanistica comunale sia di livello generale che di livello attuativo.
2. Gli strumenti di pianificazione comunale provvedono ad attuare, specificare e approfondire i contenuti e le disposizioni del PTC nei termini, anche temporali, stabiliti dalle presenti norme, nonché dalle leggi regionali.
3. Le previsioni di natura propositiva del PTC comportano l'obbligo, per i Piani Urbanistici Comunali e loro strumenti attuativi, di considerazione degli orientamenti in esse contenute e di motivazione in caso del loro mancato, anche parziale, recepimento.
4. Le previsioni di natura direttiva del PTC comportano l'obbligo di recepimento in sede di formazione dei Piani Urbanistici Comunali e delle relative varianti, ovvero di motivazione in caso di mancato recepimento, totale o parziale, delle stesse, puntualmente specificata sulla base di una descrizione fondativa del PUC o di atti di approfondimento del vigente PRG che dimostrino di poter addivenire ad una diversa impostazione e soluzione caratterizzate dal requisito della

sostenibilità ambientale e dal rispetto dei principi informatori della legge urbanistica regionale.

5. Le previsioni del PTC aventi natura prescrittiva comportano l'obbligo per i Comuni di adeguamento dei propri strumenti urbanistici nei termini specificatamente previsti nelle indicazioni di Piano, salva l'immediata prevalenza delle prescrizioni concernenti le opere pubbliche di competenza provinciale, espressamente disposta dal Piano.

Art. 15 Procedure per il coordinamento

1. Per la realizzazione di interventi e opere di interesse sovracomunale, nonché per la risoluzione di problematiche e conflitti, la Provincia, in relazione agli obiettivi individuati dal PTC, svolge in via generale un ruolo di coordinamento delle attività istruttorie e delle determinazioni necessarie.
2. La Provincia promuove la definizione degli atti necessari all'attuazione del PTC, sia mediante l'attivazione delle procedure concertative più idonee alla specificità ed alla natura degli interventi ed opere quali Accordi di Pianificazione, Accordi di Programma, Conferenze di Servizi, sia attraverso la promozione di intese e convenzioni, ovvero di tavoli di confronto tra Enti e soggetti competenti e/o interessati.
3. Le schede di coordinamento indicano il livello di definizione del coordinamento delle attività, individuano i soggetti responsabili, le fasi e le modalità del coordinamento dei Progetti Integrati.

Art. 16 Attuazione del PTC

1. Il PTC si attua mediante:
 - a) i Progetti Integrati di cui al precedente art. 7;
 - b) l'adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale previsti dalla vigente legislazione;
 - c) i piani e i programmi di settore di competenza provinciale;
 - d) ogni altro strumento di pianificazione, di attuazione della pianificazione e di programmazione provinciale e sub-provinciale previsto dalla legislazione, quali, a titolo esemplificativo, Accordi di Pianificazione e Accordi di Programma.

Art. 17 Monitoraggio

1. La Provincia provvede a verificare lo stato di attuazione e gli effetti del PTC e, se del caso, ad aggiornare i suoi contenuti ai sensi dell'art. 23 della L.R. n. 36/97.

PTC

2. E' attivato sul sito internet della Provincia di Savona il portale informatico della Banca Progetti allo scopo di fornire informazioni relative alla progettualità e rendere visibile lo stato di attuazione dei Progetti Integrati.

Art. 18 Varianti al PTC

1. Le modifiche del PTC sono adottate e approvate secondo le procedure previste dall'art. 23 della L.R. n. 36/97.
2. Per l'approvazione di opere pubbliche di interesse sovracomunale che comportino variazione al PTC è possibile procedere mediante Accordo di Programma ai sensi dell'art. 58 della L.R. n. 36/97.

Art. 19 Salvaguardia

1. Ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 36/97, a decorrere dalla data di notifica agli Enti di cui all'art. 22, comma 4, medesima Legge regionale, della deliberazione di adozione del presente Piano o di sue varianti:
 - a) non possono essere approvati strumenti urbanistici o loro varianti in contrasto con i contenuti prescrittivi del PTC;
 - b) i Comuni sospendono ogni determinazione nei confronti delle istanze relative ad interventi edilizi che siano in contrasto con le indicazioni di natura prescrittiva del PTC.

